

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 152/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società "CA. & C. S.R.L." in persona del legale rappresentante CA. EN., rappresentato e difeso come da delega in atti ricorre, con quattro separati gravami contro il Comune di Canzo avverso gli avvisi di accertamento ICI afferenti gli anni d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, con cui richiede per gli anni in questione la maggiore imposta, come di seguito indicata:

| Anno d'imposta | Maggiore imposta ICI |
|----------------|----------------------|
| 2005 | 5365,00 euro |
| 2006 | 5365,00 euro |
| 2007 | 5365,00 euro |
| 2008 | 3576,00 euro |

Aggiunge che il Comune utilizza i dati e le rendite catastali notificate alla contribuente dall'Agenzia del Territorio di Como, in data 25/09/2008, mentre la ricorrente utilizza i dati catastali e le rendite in vigore nell'anno 2005.

Evidenzia la ricorrente che l'art. 74, comma 1 della legge 342/2000 recita: "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per i terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita". Ne consegue che fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedersi al soggetto passivo dell'ICI:

1. l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita;
2. le sanzioni, poiché nessuna violazione può essere imputata a contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;
3. gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale poterli calcolare.

Conclude richiedendo di annullare gli avvisi di accertamento con vittoria delle spese di giudizio.

Controdeduce il Comune di Canzo evidenziando di essersi limitato a recuperare la minor imposta versata rispetto a quella dovuta in base alla differenza tra la rendita catastale definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio - Ufficio di Como e quella presunta dichiarata dalla parte ricorrente.

Aggiunge che l'art. 74 della Legge 342/2000 traccia le linee di garanzia per il contribuente permettendogli di non essere pregiudicato dalla eventuale definitività dell'atto c.d. presupposto, assegnandogli una doppia tutela, a seguito della notifica di un solo atto (avviso di liquidazione), da indirizzare sia contro l'avviso di liquidazione, sia contro la rendita catastale attribuita dall'U.T.E.

Rileva da ultimo che, se si aderisse alla tesi della irretroattività della rendita definitiva, si legittimerebbero evasioni d'imposta e verrebbe anche compromesso il rimborso qualora la rendita attribuita sia stata determinata in misura inferiore rispetto a quella utilizzata in via presuntiva.

Conclude richiedendo di rigettare i ricorsi con vittoria di spese di giudizio.

Con memoria aggiuntiva la ricorrente rileva che copiosa giurisprudenza statuisce che la notificazione della rendita definitiva ha natura costitutiva e quindi non ha efficacia retroattiva e pertanto non può applicarsi a periodi d'imposta precedenti.

Motivi della decisione

In via preliminare si provvede alla riunione dei ricorsi, acquisiti al protocollo generale con i numeri 165/11, 166/11, 167/11 e 168/11, per connessione oggettiva e soggettiva.

Il Collegio rileva che la rendita definitiva pari a € 28.527,80 afferente gli immobili di proprietà della ricorrente è stata attribuita in data 9/9/2008 dall'Agenzia del Territorio e che il Comune ha notificato gli avvisi di accertamento ICI in data 14/12/2010 e cioè entro il termine di decadenza.

Per quanto attiene poi alle disposizioni contenute nell'art. 74 della Legge 342/2000 si fa presente che il comma 1 di detto articolo stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del Territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Il Comune quindi è legittimato al recupero della maggiore imposta, solo dopo che sia stata effettuata la notifica del Catasto. A sostegno poi della retroattività delle rendite, esiste copiosa giurisprudenza, e in particolare la Sentenza n. 20755 del 26/10/2005 della Corte di Cassazione ha chiaramente evidenziato che: "la portata della disposizione di cui al citato art. 74 della Legge 342/2000 non è diretta a far coincidere la notificazione dell'atto con il momento iniziale dell'applicabilità della rendita, ma piuttosto a segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro l'attribuzione della nuova rendita catastale".

Ne consegue che gli atti di accertamento ICI emessi dal Comune di Canzo sono legittimi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta i ricorsi riuniti e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali per € 200,00.